

FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE DI CREDITI IVA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____
Ragione Sociale: _____
Iscrizione ad Albi o elenchi: _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____
Qualifica: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

CHE COS'E' LA CESSIONE DI CREDITI IVA

La Cessione dei Crediti IVA è un prodotto con il quale la Banca (Cessionaria) acquista Crediti IVA annuali o trimestrali vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Il Cedente può, altresì, ottenere dal Cessionario l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi eventualmente coprendosi dal rischio di insolvenza del Debitore. Salvo diverso accordo, le modalità operative prevedono la comunicazione al Debitore ceduto (Agenzia delle Entrate) dell'intervenuta Cessione dei crediti al Cessionario.

Nella Cessione Not Notification resta comunque ferma la facoltà del Cessionario di notificare in qualsiasi momento la Cessione al Debitore nelle forme ritenute più idonee.

Tipologie di Cessione di Crediti IVA

Pro-Solvendo: operazione di Cessione senza assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento del Debitore dovuto ad insolvenza dello stesso. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti fiscali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cedente: il Cedente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal Contratto. Nel caso di mancato pagamento da parte del Debitore, il Cedente deve restituire alla Banca le somme eventualmente anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre alle commissioni, interessi e spese concordate.

Tra i principali rischi si evidenziano, altresì, possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche nei limiti di quanto contrattualmente convenuto; l'eventuale incremento del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento nel caso in cui l'operazione sia regolata da tassi variabili (legati a parametri di indicizzazione).

Pro-Soluto: operazione di Cessione con assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento del Debitore dovuto ad insolvenza dello stesso, nei limiti del plafond stabilito, senza che il Cedente

possa cancellare dal proprio bilancio i Crediti ceduti, in quanto non risultano rispettati, in tutto o in parte, i requisiti previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS per la derecognition.

Rischi a carico del Cedente: il Cedente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal Contratto. L'eventuale inadempimento da parte del Cedente degli obblighi posti a suo carico contrattualmente e/o la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate comporta: (i) il venir meno dell'assunzione del rischio della solvenza del Debitore da parte del Cessionario e, conseguentemente, il rischio del mancato pagamento del Debitore rimane a carico del Cedente; (ii) la possibilità da parte del Cessionario di chiedere al Cedente la restituzione di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese e interessi.

Tra i principali rischi si evidenziano, altresì, possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche nei limiti di quanto contrattualmente convenuto; l'eventuale incremento del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento nel caso in cui l'operazione sia regolata da tassi variabili (legati a parametri di indicizzazione).

Pro-Soluto IAS (o Pro-Soluto a titolo definitivo - ATD): operazione di cessione con assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento del Debitore dovuto ad insolvenza dello stesso, nei limiti del plafond stabilito, ai sensi di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Conseguentemente, il Cedente può cancellare dal proprio bilancio i Crediti ceduti.

Rischi a carico del Cedente: il Cliente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti oltre che la solvenza del Debitore ed assume le obbligazioni previste dal Contratto. L'eventuale inadempimento da parte del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico contrattualmente e/o la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate comporta: (i) il venir meno dell'assunzione del rischio della solvenza del Debitore da parte del Cessionario e, conseguentemente, il rischio del mancato pagamento del Debitore rimane a carico del Cedente; (ii) la possibilità da parte del Cessionario di chiedere al Cedente la restituzione di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese e interessi.

Tra i principali rischi si evidenziano, altresì, possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche nei limiti di quanto contrattualmente convenuto; l'eventuale incremento del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento nel caso in cui l'operazione sia regolata da tassi variabili (legati a parametri di indicizzazione).

RATING DI LEGALITA'

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, che prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, l'Istituto ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese di istruttoria, ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato:

1 Stella: riduzione del 10%

2 Stelle: riduzione del 20%

3 Stelle: riduzione del 30%

La Banca si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in presenza di una completa documentazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente medio titolare di operazioni di Cessione di Crediti IVA.

Questo vuole dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto in essere per il rapporto di Cessione di Crediti IVA è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre spese da sostenere"**.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima se favorevoli all'intermediario, minima se favorevoli al cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA CESSIONE DI CREDITI IVA PRO SOLVENDO E PRO SOLUTO	
ISTRUTTORIA - GESTIONE PRATICA	
Spese di istruttoria della pratica Cedente	10.000,00 EUR, una tantum
Spese di rinnovo annuale* della pratica Cedente	5.000,00 EUR, a rinnovo
Massimo annuo spese istruttoria e rinnovo pratica Cedente	10.000,00 EUR
GESTIONE CESSIONE DI CREDITI IVA	
Commissione di gestione Cessione di Crediti IVA (da intendersi come costo di gestione del credito ceduto applicato sul valore nominale dello stesso)	1,00% per mese solare o frazione di durata dei crediti, con addebito mensile Oppure 9,00% flat
GARANZIA PRO SOLUTO (condizioni applicabili esclusivamente alla Cessione di crediti IVA pro soluto)	
Commissione di garanzia pro soluto (da intendersi come costo a remunerazione del rischio di insolvenza del debitore ceduto assunto dalla Cessionaria, applicato sul valore nominale dei crediti ceduti sorti in vigenza di plafond pro soluto. Si precisa che la commissione di garanzia pro soluto è aggiuntiva rispetto alla commissione di gestione Cessione di Crediti IVA).	2,00% per mese solare o frazione di durata dei crediti, con addebito mensile Oppure 9,00% flat
Commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto (da intendersi come commissione applicata periodicamente sulla differenza, nel mese di riferimento, tra l'importo del plafond pro soluto vigente ed il valore nominale massimo del monte crediti per il relativo debitore).	0,20% mensile, con liquidazione ed addebito fine mese
Termine di pagamento del corrispettivo per i crediti ceduti e rientranti nella garanzia della Cessionaria	240 giorni data scadenza (o altra concordata tra le parti)
GIORNI VALUTA	
Pagamento corrispettivo	2 giorni lavorativi dalla data di cessione
Accredito per incasso credito ceduto: a mezzo rimessa diretta	2 giorni lavorativi
TASSO DI INTERESSE	
Tasso di interesse debitore annuo nominale	Tasso variabile: Pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato. Parametro di indicizzazione: Euribor 3 mesi media mensile del mese precedente, base 360 (rilevato puntualmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altre fonti di informazione finanziaria). Rilevazione: 1° giorno del mese. Decorrenza della variazione del tasso: 1° giorno del mese. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. Spread: 7,00%
Criterio di calcolo interessi	Divisore anno civile
Periodicità liquidazione interessi	trimestrale, ultimo giorno del trimestre (31/3, 30/06, 30/09, 31/12)
Maggiorazione di mora sul tasso di interesse debitore annuo nominale	Fino a un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge
GESTIONE RAPPORTO	

Periodicità invio rendiconto	Trimestrale
Periodicità invio DDS	Annuale
Spese comunicazioni periodiche (ivi inclusi DDS e i rendiconti)	Digitale: 0,00 EUR Cartaceo: 0,00 EUR
Spese per ulteriori comunicazioni	20,00 EUR
Periodicità liquidazione spese	Trimestrale
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore
Oneri fiscali e conseguenti	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore

* Restano salvi uno o più rinnovi anche infrannuali, su richiesta del Cliente o per esigenze interne della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA CESSIONE DI CREDITI IVA PRO SOLUTO ATD	
ISTRUTTORIA	
Spese di istruttoria della pratica Cedente	10.000,00 EUR, una tantum
Spese di rinnovo annuale* della pratica Cedente	5.000,00 EUR, una tantum
Massimo annuo spese istruttoria e rinnovo pratica Cedente	10.000,00 EUR
INTERESSI E COMMISSIONI	
Tasso di interesse debitore convenzionale annuo nominale posticipato	Tasso variabile: Pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato Parametro di indicizzazione: Euribor 3 mesi media mensile del mese precedente, base 360 (rilevato puntualmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altre fonti di informazione finanziaria). Rilevazione: 1° giorno del mese. Decorrenza della variazione del tasso: 1° giorno del mese. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. Spread: 6,50%
Periodicità di liquidazione degli interessi	Trimestrale
Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale	Fino a un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge
Tasso di interesse debitore annuo nominale (determinato e pre-calcolato sulla base della data scadenza convenzionale e addebitato in via anticipata all'atto dell'acquisto del credito. Il tasso costituisce componente del prezzo corrisposto sotto sconto ed è cumulabile con la Commissione di gestione per l'acquisto pro-soluto ATD dei crediti IVA e con le Spese di istruttoria della pratica Cedente)	Tasso variabile: Pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato. Parametro di indicizzazione: Euribor 3 mesi media mensile del mese precedente, base 360 (rilevato puntualmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altre fonti di informazione finanziaria). Rilevazione: 1° giorno del mese. Decorrenza della variazione del tasso: 1° giorno del mese. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. Spread: 7,00%
Criterio di calcolo interessi	Divisore anno civile
Commissione di garanzia per l'acquisto pro-soluto ATD dei crediti IVA (da intendersi come commissione applicata sul valore nominale dei crediti ceduti. Tale	15,00% flat

commissione costituisce componente del prezzo corrisposto sotto sconto ed è cumulabile con il tasso di interesse debitore annuo nominale e con le Spese di istruttoria della pratica Cedente.)	
Data di scadenza convenzionale	545 giorni da intendersi come valore massimo
GIORNI VALUTA	
Pagamento corrispettivo	2 giorni lavorativi dalla data di cessione
Addebito per riacquisto/decadenza dall'accettazione crediti	Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo
GESTIONE RAPPORTO	
Periodicità invio rendiconto	Trimestrale
Periodicità invio DDS	Annuale
Spese comunicazioni periodiche (ivi inclusi DDS e i rendiconti)	Digitale: 0,00 EUR Cartaceo: 0,00 EUR
Spese per ulteriori comunicazioni	20,00 EUR
Periodicità liquidazione spese	Flat
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore
Oneri fiscali e conseguenti	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore

* Restano salvi uno o più rinnovi anche infrannuali, su richiesta del Cliente o per esigenze interne della Banca.

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche dell'indice stesso o l'indice sostitutivo saranno determinati in esecuzione di quanto previsto nel Piano di Sostituzione tempo per tempo vigente (pubblicato nel sito internet della banca) e saranno comunicate al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; la modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda senza spese dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, al cliente saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del contratto di Cessione di Crediti IVA il cliente potrà dover sostenere i seguenti costi:

- **Adempimenti notarili:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente al notaio.
- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente.
- **Costo della due diligence effettuata da Advisor selezionato dalla Banca:** i costi vengono sostenuti dalla Banca

In ogni caso al momento della conclusione del contratto di Cessione crediti IVA i tassi di interesse e le spese rilevanti saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge sull'usura (L. 108/1996).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank S.p.A. (www.cherrybank.it).

Per usufruire del prodotto Cessione di Crediti IVA, il Cliente potrà aprire un conto corrente presso l'Istituto erogante. Per ulteriori informazioni si può far riferimento al foglio informativo "Conto di pagamento per non consumatori Cherry core banking" disponibile sul sito di Cherry Bank S.p.A. (www.cherrybank.it).

RECESSO E RECLAMI DELLA CESSIONE DI CREDITI IVA

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di mancata, insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'ABF. Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF solo se l'importo richiesto non è superiore ad Euro 200.000 (Euro duecentomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un'associazione di categoria. Il ricorso deve essere presentato online tramite il Portale ABF (cfr. la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" sul sito web dell'ABF). La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita soltanto se si intende presentare ricorso nei confronti di:

- due o più intermediari contemporaneamente;
- un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
- un confidi ai sensi dell'art. 112, co. 1, TUB.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.

L'esito della controversia verrà comunicato entro 90 (novanta) giorni dalla data di completamento del fascicolo. Il suddetto termine di 90 (novanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, se la controversia riveste un carattere di particolare complessità. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal D.Lgs. 28/2010) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria.

In relazione all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione al contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Se il Cliente è residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, si potrà rivolgere anche a FIN-NET di cui potrà trovare tutte le indicazioni sul sito <http://ec.europa.eu/internalmarket/fin-net/>. Eventuali ulteriori

informazioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in altri Stati dell'Unione Europea sono reperibili anche attraverso l'ABF (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/> intermediari).

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento, può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs. 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul Sito della Banca il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa procedure reclamo;
- ABF in parole semplici;
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Regolamento di procedura.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it/, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA	
Cessionario o Banca	Cherry Bank S.p.A.
Cessione	Negoziio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario i propri Crediti.
Cliente o Cedente	L'impresa (anche individuale) o la società, avente sede legale in Italia, che sottoscrive il Contratto.
Condizioni Generali	Indica le condizioni generali per le future operazioni di Cessione di Crediti IVA di cui al Contratto.
Contratto	Indica il contratto di Cessione di Crediti che disciplina tra le Parti la Cessione verso corrispettivo dei Crediti.
Credito	Il credito IVA vantato dal Cedente nei confronti del Debitore relativo all'IVA dell'anno / del trimestre, già chiesto a rimborso dal Cedente.
Debitore	L'Agenzia delle Entrate.
Documento di Sintesi	Documento riportato nel frontespizio del Contratto, come tempo per tempo vigente, contenente le condizioni economiche dello stesso. A tale documento il Cessionario e il Cedente fanno pieno riferimento per la determinazione delle condizioni economiche applicate al Contratto.
Data di scadenza convenzionale	Indica la data concordata tra le Parti come scadenza stimata dell'incasso, espressa in giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto.
Giornate operative	Qualsiasi giorno ferialo in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Maggiorazione di mora sul tasso di interesse debitore annuo nominale	Maggiorazione del tasso di interesse debitore annuo nominale da corrispondere alla Cessionaria da parte del Cedente a causa dell'inadempimento di un'obbligazione di pagamento. Tali interessi saranno calcolati dal momento in cui si è verificato l'inadempimento e sino al totale pagamento di quanto dovuto alla Banca.
Parti	Indica, congiuntamente, la Banca e il Cliente. Qualora declinata al singolare, detta definizione indica, disgiuntamente, la Banca o il Cliente.
P.E.C.	Indirizzo di posta elettronica certificata come definito ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82.